COMUNE DI MOGLIANO VENETO	PROVINCIA DI TREVISO
Rep. n.	
CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO	DI AREE DESTINATE A
PARCHEGGIO - (artt. 1803 ss. c.c.)	
L'anno duemilasedici, addi) del mese di
, presso la sede municipale	di Mogliano Veneto sono
presenti:	
, con sede a, (C.FP.IVA), in persona del legale
rappresentante <i>pro tempor</i> e signor, nato a	, il(C.F),
	d'ora in poi: Comodante
E	
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO, con sede municipale in Mogliano Veneto	
TV), P.zza Caduti n. 8 (C.F. 00565860269, P.I. 00476370267), qui	
appresentato dal sig, nato a il (C.	.F), il quale interviene
al presente atto nella veste e qualità di Funzionario Responsabile del	
Servizio, a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000	
come da decreto sindacale prot del, d	domiciliato per la carica in
logliano Veneto, presso la Sede comunale sonra indicata	

d'ora in poi: Comodatario

PREMESSO CHE

- il Comodante ha recentemente acquistato la proprietà di un vasto complesso immobiliare sito in Comune di Mogliano Veneto, comunemente indicato con il nome "Area ex Macevi" e censito al N.C.E.U. di detto Comune al Foglio ..., mapp. (d'ora in avanti anche "l'Area");
- il Comodante è intenzionato a realizzare un progetto di riqualificazione urbanistica dell'Area, che attualmente si trova in stato di degrado edilizio ed abbandono;
- il Comune di Mogliano Veneto ha manifestato l'interesse ad adibire temporaneamente l'Area a parcheggio di autoveicoli, nell'interesse della cittadinanza;
- il Comodante ha manifestato la propria disponibilità a concedere temporaneamente l'Area in comodato al Comune di Mogliano, fino a quando non verrà avviato l'intervento di qualificazione programmato o non sorgerà un proprio diverso interesse all'utilizzo dell'area;

tanto premesso le Parti, come sopra indicate, stipulano e convengono quanto segue.

ARTICOLO 1 OGGETTO E SCOPO

- 1.1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
- 1.2. Il Comodante concede in comodato gratuito al Comodatario, che accetta, l'Area sita in Comune di Mogliano Veneto che si affaccia sulle vie

Zermanesa e Verdi e denominata "ex Macevi", così catastalmente censita: Foglio n. – Mappale n. (si allega sub A , previa sottoscrizione delle parti, planimetria con individuato l'area oggetto del presente contratto).

1.3. L'Area dovrà essere destinata esclusivamente a Parcheggio di *APERTO AL PUBBLI CO autoveicoli, con divieto di ogni altro diverso uso/destinazione. Il Parcheggio dovrà essere gestito a cura del Comune di Mogliano Veneto, il quale si assumerà direttamente ogni responsabilità connessa all'utilizzo dell'Area da parte di terzi.

In particolare, il Comune di Mogliano Veneto dichiara di aver preso visione dello stato dei luoghi e di averli trovati idonei alla destinazione a parcheggio.

ARTICOLO 2

CUSTODIA DELL'AREA

- 2.1. Il Comodatario si obbliga a utilizzare, conservare e custodire l'Area con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia e sosterrà tutti i costi connessi all'utilizzo dell'Area ai sensi dell'art. 1808, co. 1 c.c.
- 2.2. Il Comodatario dovrà eseguire a propria cura e spese tutte le attività di manutenzione e conservazione dell'Area funzionali al suo utilizzo come parcheggio, e particolarmente tutte le opere necessarie alla messa in sicurezza ed alla neutralizzazione di ogni fonte di pericolo per i terzi.

Le Parti convengono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1808, co. 2, c.c., che il Comodatario non avrà alcun diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione e la conservazione dell'Area.

2.3. Il Comodatario si impegna a tenere il Comodante indenne e manlevato da qualunque pretesa di Terzi connessa all'apertura a Terzi dell'Area da parte del Comune di Mogliano.

ARTICOLO 3

DURATA DEL COMODATO E RESTITUZIONE.

- **3.1.** Il presente comodato è stipulato per la durata di sei mesi, prorogabili per iscritto.
- 3.2. Le Parti convengono che il Comodante avrà inoltre la facoltà di chiedere la restituzione del bene anche prima della scadenza, a semplice richiesta.

La richiesta sarà trasmessa in forma scritta mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata trasmessa all'indirizzo risultante dal registro IPA.

- 3.3. Alla scadenza del comodato oppure a seguito di richiesta di restituzione, il Comodatario sarà tenuto, entro 15 (quindici) giorni, a liberare l'area e a riconsegnarla al Comodante libera da cose e persone, nello stato in cui si trovava al momento della consegna.
- 3.4. Le Parti convengono che, nel caso di ritardo nella restituzione, il Comodatario sarà obbligato a versare al Comodante, a titolo di penale, la somma di € 5.000,00 (cinquemila euro) per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza del comodato od alla ricezione della richiesta di cui al paragrafo 3.2. che precede, salvo prova del maggior danno, anche in relazione all'intervento di riqualificazione urbanistica programmato dal Comodante.

ARTICOLO 4

RINVIO. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

- **4.1.** Per quanto non espressamente previsto nel presente contatto, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 1803 ss. del Codice Civile, se compatibili.
- 4.2. Tutte le controversie relative o comunque collegate al presente contratto di comodato saranno risolte in via definitiva mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento vigente adottato da Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento vigente adottato da Curia Mercatorum.

ARTICOLO 5

SPESE

5.1. Le spese di registrazione del presente contratto, anche quelle - se dovute - nel corso della durata dello stesso, sono ad esclusivo carico del Comodatario.

Il Comodante

Il Comodatario